

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012**  
**517/2012/R/EEL**

**APPROVAZIONE PARZIALE DELLE PROPOSTE PRESENTATE DA TERNA S.P.A. IN**  
**MATERIA DI COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER**  
**L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 dicembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.A. (di seguito: Ottana Energia), datata 23 ottobre 2012, prot. Autorità 23 ottobre 2012, n. 33384 (di seguito: comunicazione 23 ottobre 2012);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 5 novembre 2012, prot. Autorità 7 novembre 2012, n. 35352 (di seguito: comunicazione 5 novembre 2012);
- la comunicazione di Terna, datata 7 novembre 2012, prot. Autorità 9 novembre 2012, n. 35718 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2012);
- la comunicazione di Terna, datata 23 novembre 2012, prot. Autorità 23 novembre 2012, n. 37900 (di seguito: comunicazione 23 novembre 2012);
- la comunicazione di Ottana Energia datata 30 novembre 2012, prot. Autorità 30 novembre 2012, n. 39064 (di seguito: comunicazione 30 novembre 2012).

## CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi iniziati per 63 e 64 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi a decorrere dall'anno 2010, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione inclusa nell'elenco degli impianti essenziali di cui al comma 63.1, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
  - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
  - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
  - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28.
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, deve inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
  - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili

che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- le comunicazioni di Terna 5, 7 e 23 novembre 2012 includono, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti sinora iscritti nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2013 di cui al comma 63.1 - vale a dire San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower S.p.A., Milazzo e Porcari di Edison Trading S.p.A., Bari, Porto Empedocle e Sulcis di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas di E.On Energy Trading SE e Ottana di Ottana Energia;
- dalle comunicazioni di Terna emerge che Enel Produzione ed Ottana Energia si sono avvalse della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità essenziali per l'anno 2013 nella loro titolarità;
- l'istanza di variazione dei valori dei parametri del costo variabile presentata da Ottana Energia e riportata nella comunicazione 7 novembre 2012 contiene alcune condizioni che non attengono strettamente al tema del costo variabile riconosciuto; e che, con la comunicazione 30 novembre 2012, il medesimo utente ha avanzato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi, secondo quanto anticipato con la comunicazione 23 ottobre 2012.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare, con efficacia limitata all'anno 2013, quanto proposto da Terna ai sensi del comma 64.31, lettere a) e b), con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi, sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nell'elenco di cui al comma 63.1 valido per l'anno 2013, eccezion fatta per i valori dei parametri del costo variabile riconosciuto attinenti all'impianto Ottana;
- per quanto concerne l'impianto Ottana, valutare la proposta di cui alla comunicazione 7 novembre 2012 nell'ambito dell'istruttoria sull'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, che Ottana Energia ha presentato con la comunicazione 30 novembre 2012

#### **DELIBERA**

1. si approvano parzialmente, con efficacia limitata all'anno 2013 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna ha presentato all'Autorità mediante le comunicazioni 5 e 23 novembre 2012, con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1;
2. rispetto all'impianto Ottana, la proposta di cui alla comunicazione 7 novembre 2012, sarà valutata in sede di istruttoria sull'istanza di ammissione alla

reintegrazione dei costi che Ottana Energia ha avanzato con la comunicazione 30 novembre 2012;

3. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*